

**Bruxelles, 29 settembre 2025
(OR. en)**

13344/25

**FISC 253
ECOFIN 1261
ONU 55**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza i negoziati in sede di Nazioni Unite per un accordo sul secondo protocollo preliminare della convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale e sulle disposizioni della convenzione quadro relative a tale protocollo o che incidono su di esso
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 584 final.

All.: COM(2025) 584 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2025
COM(2025) 584 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza i negoziati in sede di Nazioni Unite per un accordo sul secondo protocollo
preliminare della convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale
internazionale e sulle disposizioni della convenzione quadro relative a tale protocollo o
che incidono su di esso**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivi e obiettivi della proposta

Nel dicembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 77/244¹ sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite. La risoluzione ha avviato una discussione intergovernativa in sede di Nazioni Unite sulle modalità per rafforzare l'inclusività e l'efficacia della cooperazione fiscale internazionale. Nell'agosto 2023 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha pubblicato una relazione² che esamina tutti gli strumenti giuridici internazionali e gli accordi multilaterali pertinenti, a seguito di consultazioni con gli Stati membri delle Nazioni Unite e le parti interessate. Per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite nella definizione delle norme fiscali, la relazione ha individuato tre opzioni da prendere in considerazione: 1) una convenzione multilaterale giuridicamente vincolante in materia fiscale; 2) una convenzione quadro giuridicamente vincolante in materia di cooperazione fiscale internazionale; e 3) un quadro per la cooperazione fiscale internazionale. La maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite ha votato a favore dell'opzione 2, che è stata infine adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 78/230³.

La risoluzione 78/230 ha sottolineato che gli sforzi nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale dovrebbero essere universali in termini di approccio e portata e tenere conto delle diverse esigenze e capacità di tutti gli Stati, in particolare dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in situazioni particolari. Come primo passo, la risoluzione ha istituito un comitato intergovernativo ad hoc incaricato di elaborare il mandato per una convenzione quadro sulla cooperazione fiscale internazionale in sede di Nazioni Unite (di seguito "la convenzione quadro"). A seguito di intensi negoziati, il mandato è stato adottato dall'Assemblea generale con la risoluzione 79/235⁴. In una seconda fase è stato istituito un comitato negoziale intergovernativo incaricato di elaborare e raggiungere un accordo sugli strumenti giuridici della convenzione quadro.

Il mandato della convenzione quadro specifica che due protocolli preliminari dovrebbero essere elaborati allo stesso tempo della convenzione quadro. Il primo protocollo preliminare riguarderà la tassazione dei redditi derivanti dalla prestazione di servizi transfrontalieri in un'economia sempre più digitalizzata e globalizzata, come convenuto nella risoluzione 79/235. Il secondo protocollo preliminare riguarderà la prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali, come convenuto nella sessione organizzativa del comitato negoziale intergovernativo, svoltasi a New York dal 3 al 6 febbraio 2025⁵.

La risoluzione 79/235 specifica inoltre che i lavori del comitato negoziale intergovernativo devono essere ultimati nel 2027, in tempo utile per essere presi in considerazione nel 1° trimestre della 82a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il comitato negoziale intergovernativo dovrebbe riunirsi nel 2025, nel 2026 e nel 2027 per almeno tre

¹ Risoluzione dell'Assemblea generale del 30 dicembre 2022, A/RES/77/244 [A/RES/77/244](#)

² Relazione del Segretario generale sul tema "Promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite" [A/78/235](#)

³ Risoluzione dell'Assemblea generale del 22 dicembre 2023, [A/RES/78/230](#). [I 27 Stati membri dell'UE hanno votato contro l'adozione.](#)

⁴ Risoluzione dell'Assemblea generale del 24 dicembre 2024, [A/RES/77/244](#)

⁵ Relazione della sessione organizzativa, [A/AC.298/3](#)

sessioni ordinarie all'anno. Nel 2025 la prima e la seconda sessione ordinarie si sono svolte in concomitanza dal 4 al 15 agosto a New York, mentre la terza sessione ordinaria è prevista dal 10 al 21 novembre a Nairobi. Nel 2026 le prime due sessioni ordinarie sono programmate provvisoriamente dal 3 al 14 agosto a New York, mentre la terza si dovrebbe svolgere dal 30 novembre all'11 dicembre a Nairobi. Nel 2027 le tre sessioni ordinarie, che si terranno tutte a New York, sono programmate provvisoriamente dal 18 al 29 gennaio, dal 26 aprile al 7 maggio e dal 19 al 30 luglio.

La presente proposta mira a garantire l'adeguata partecipazione dell'Unione europea a tali negoziati, dal momento che i negoziati dovrebbero includere questioni che rientrano nella competenza dell'Unione nel settore della fiscalità. I negoziati dovrebbero riguardare anche alcuni settori che rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In particolare, il secondo protocollo preliminare sulla prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali attualmente in fase di negoziazione rischia di contemplare questioni che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, in particolare i pertinenti strumenti del diritto dell'UE relativi alla risoluzione delle controversie e i meccanismi di prevenzione nel quadro della cooperazione amministrativa. Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, compresi accordi internazionali, e gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione ad atti dell'Unione.

L'Unione dovrebbe pertanto essere autorizzata almeno a partecipare ai negoziati relativi al secondo protocollo preliminare e agli elementi di una convenzione quadro relativi a tale protocollo o che incidono su tale protocollo nel caso in cui esso abbia ripercussioni sulla legislazione dell'UE.

In considerazione del particolare settore dei negoziati, è opportuno definire le modalità pratiche per lo svolgimento degli stessi, in particolare al fine di garantire una cooperazione efficace tra il negoziatore dell'Unione e gli Stati membri, fatto salvo il ruolo della Commissione quale negoziatore conformemente alle sue prerogative ai sensi dell'articolo 17 TUE e il ruolo del comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

1.2. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Sebbene la portata esatta dei negoziati non sia ancora chiara, le materie individuate per i protocolli preliminari sembrano indicare una potenziale sovrapposizione con questioni o settori disciplinati da alcune normative dell'UE. Si tratta in particolare del secondo protocollo preliminare sulla prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. La direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie (direttiva (UE) 2017/1852)⁶ stabilisce norme per la risoluzione rapida ed efficace delle controversie relative alla diversa interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, se del caso, del capitale, quali le convenzioni fiscali bilaterali e la convenzione sull'arbitrato (90/463/CEE). Il secondo protocollo preliminare potrebbe introdurre un meccanismo analogo di risoluzione delle controversie per risolvere i casi di doppia imposizione e quindi incidere sull'ambito di applicazione delle norme

⁶ [Direttiva \(UE\) 2017/1852 del Consiglio](#), del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea

dell'Unione. A tale riguardo l'Unione dovrebbe partecipare ai negoziati al fine di garantire che i contribuenti negli Stati membri dell'UE conservino il diritto di continuare ad applicare gli strumenti giuridici dell'UE disponibili per la risoluzione delle controversie fiscali.

Inoltre la cooperazione amministrativa in materia fiscale è disciplinata dalla direttiva 2011/16/UE (direttiva relativa alla cooperazione amministrativa — DAC) e successive modifiche⁷. La DAC stabilisce le norme e le procedure per una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore dell'imposizione diretta. Istituisce un quadro armonizzato che consente agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza attraverso lo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione avanzata. Gli strumenti di cooperazione previsti dalla DAC possono contribuire alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie fiscali. In quanto tali, le future norme delle Nazioni Unite potrebbero rientrare nel settore già disciplinato dal diritto dell'Unione.

Alla luce di quanto precede, i negoziati sul secondo protocollo preliminare relativo alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie fiscali dovrebbero garantire che le disposizioni concordate siano compatibili con il diritto dell'UE. La presente raccomandazione è pertanto presentata al Consiglio, a norma dell'articolo 218 TFUE, al fine di ottenere l'autorizzazione per un'adeguata partecipazione dell'UE e di impartire direttive di negoziato incentrate sul secondo protocollo preliminare e sulle disposizioni della convenzione quadro riguardanti misure relative al secondo protocollo preliminare o che incidono su di esse.

Inoltre, secondo il suddetto mandato⁸, gli obiettivi generali della convenzione quadro mirano a "istituire un sistema fiscale internazionale inclusivo, giusto, trasparente, efficiente, equo ed efficace". I possibili impegni sono intesi ad affrontare questioni quali i) un'equa ripartizione dei diritti di imposizione, compresa una tassazione equa delle imprese multinazionali, ii) la lotta alle pratiche di evasione ed elusione fiscali da parte di persone con ampie disponibilità patrimoniali e la garanzia della loro effettiva imposizione negli Stati membri interessati, nonché iii) un'efficace assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, anche per quanto riguarda la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. È probabile che i negoziati, mano a mano che progrediscono, si estendano anche ad altre questioni o altri settori che potrebbero incidere sulla portata di altre norme comuni (dell'UE), o modificarla, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. In tal caso, ove opportuno, sarà necessario rivedere ed elaborare ulteriormente il campo di applicazione delle direttive di negoziato per la partecipazione dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

⁷ [Direttiva 2011/16/UE del Consiglio](#) del 13 maggio 2013; [direttiva 2014/107/UE del Consiglio](#) del 9 dicembre 2014 (DAC2); [direttiva \(UE\) 2015/2376 del Consiglio](#) dell'8 dicembre 2015 (DAC3); [direttiva \(UE\) 2016/881 del Consiglio](#) del 25 maggio 2016 (DAC4); [direttiva \(UE\) 2016/2258 del Consiglio](#) del 6 dicembre 2016 (DAC5); [direttiva \(UE\) 2018/822 del Consiglio](#) del 25 maggio 2018 (DAC6); [direttiva \(UE\) 2021/514 del Consiglio](#) del 22 marzo 2021 (DAC7); [direttiva \(UE\) 2023/2226 del Consiglio](#) del 17 ottobre 2023 (DAC8); e [ST/6845/2025](#), adottata l'11 marzo 2025 (DAC9).

⁸ [A/AC.298/2](#)

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, il Consiglio delibera all'unanimità quando si prevede che l'accordo riguardi un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione.

La Commissione raccomanda di autorizzare i negoziati, a nome dell'Unione, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale e del relativo secondo protocollo preliminare sulla prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali. La Commissione deve essere designata come negoziatore.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza i negoziati, a nome dell'Unione, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale e del relativo secondo protocollo preliminare è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

2.2. Base giuridica sostanziale

La materia riguarda il settore della fiscalità e potrebbe interessare le questioni relative alla fiscalità diretta o indiretta. La base giuridica dovrebbe pertanto essere costituita dagli articoli 113 e 115 TFUE.

2.3. Scelta del negoziatore

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione deve essere designata come negoziatore ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

2.4. Competenza dell'Unione

Come spiegato sopra, si prevede che la negoziazione del secondo protocollo preliminare riguardi sia competenze concorrenti che competenze esclusive.

2.5. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Alcuni dei settori dei negoziati nell'ambito della convenzione quadro e dei due protocolli preliminari possono rientrare nella competenza esclusiva dell'Unione. È pertanto necessaria un'adeguata partecipazione dell'UE a tali negoziati per garantire il rispetto del diritto dell'Unione.

2.6. Proporzionalità

La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici in questione. Si tratta di una raccomandazione volta a conferire alla Commissione il mandato per partecipare ai negoziati degli elementi di un accordo internazionale nella misura in cui essi riguardano anche questioni che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

La presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri quale definita dai trattati o qualsiasi successiva decisione di firmare, concludere o ratificare la convenzione a nome dell'Unione. La presente decisione dovrebbe inoltre lasciare impregiudicata la capacità dell'Unione in altri casi di negoziare questioni che rientrano unicamente nell'ambito di competenze concorrenti, se ciò è autorizzato

conformemente alla pertinente procedura di cui all'articolo 218 TFUE, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte.

2.7. Scelta dell'atto giuridico

La raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevedono l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può anche impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente raccomandazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1. Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

3.2. Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

3.3. Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha tenuto conto delle opinioni espresse dagli esperti degli Stati membri durante le discussioni nei gruppi di lavoro competenti del Consiglio nella preparazione dei negoziati.

3.4. Valutazione d'impatto

Non pertinente.

3.5. Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

3.6. Diritti fondamentali

È probabile che i negoziati includano settori o questioni che potrebbero interferire con i diritti fondamentali, compresi quelli dei contribuenti, come la protezione dei dati personali, il diritto di essere ascoltati e il diritto a una buona amministrazione. Le disposizioni da negoziare possono comportare interferenze con, ad esempio, il diritto alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. La partecipazione ai negoziati a nome dell'Unione europea dovrebbe garantire che il risultato finale non comprometta il livello di protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

5.1. Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il processo negoziale dovrebbe coprire un periodo compreso tra il 2025 e la fine del 2027, con la possibilità di prorogare i negoziati se necessario. Una volta messi a punto i testi giuridici, potranno aver luogo la firma e la conclusione della convenzione quadro e del relativo

protocollo preliminare. L'iniziativa propone di perseguire un processo negoziale aperto, inclusivo e trasparente.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza i negoziati in sede di Nazioni Unite per un accordo sul secondo protocollo preliminare della convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale e sulle disposizioni della convenzione quadro relative a tale protocollo o che incidono su di esso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 dicembre 2024 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 79/235⁹ sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite. La risoluzione stabilisce il mandato per una convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale ("la convenzione quadro"). Ha inoltre istituito un comitato negoziale intergovernativo aperto, guidato dagli Stati membri, incaricato di elaborare simultaneamente la convenzione quadro e i due protocolli preliminari in conformità al mandato.
- (2) L'Unione ha adottato una serie di norme comuni relative a questioni che possono rientrare nel contenuto del secondo protocollo preliminare sulla prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali. Tali norme comprendono, in particolare, i meccanismi di risoluzione delle controversie¹⁰ e la cooperazione amministrativa in materia di imposte dirette¹¹. Dal momento che il secondo protocollo preliminare

⁹ Risoluzione [A/RES/79/235](#) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

¹⁰ Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1852/oj>).

¹¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/2024-01-01>); Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC2) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/107/oj>); Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC3) (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2376/oj>); Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC4) (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj>); Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC5) (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj>); Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio,

riguarda materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione dovrebbe partecipare ai negoziati del secondo protocollo preliminare e delle disposizioni della convenzione quadro relative a tale protocollo o che incidono su di esso. A tal fine le direttive di negoziato indirizzate alla Commissione sono allegate alla presente decisione.

- (3) Il mandato della convenzione quadro comprende, fra gli altri impegni, anche la prevenzione e la risoluzione efficaci delle controversie fiscali. Data la necessità di coordinare le varie disposizioni della convenzione quadro e del secondo protocollo preliminare in questo settore, l'Unione dovrebbe partecipare ai negoziati della convenzione quadro nella misura in cui questi trattano questioni pertinenti per il secondo protocollo preliminare o che incidono su di esso.
- (4) Poiché i negoziati sono ancora in una fase iniziale, l'esatto ambito di applicazione della convenzione quadro e del relativo primo protocollo preliminare sulla tassazione dei servizi transfrontalieri non è ancora noto. Con il progredire dei negoziati potranno essere individuati ulteriori questioni o settori che possono incidere sulle norme dell'Unione o modificarne l'ambito di applicazione, o potrebbe emergere che tali negoziati incidono potenzialmente sull'instaurazione e sul corretto funzionamento del mercato interno, rendendo necessaria la partecipazione dell'Unione anche a tali negoziati. Pertanto, in funzione dell'evoluzione dei negoziati, le direttive di negoziato possono essere modificate e ulteriormente elaborate per contemplare questioni relative al primo protocollo preliminare, nonché eventuali disposizioni della convenzione quadro.
- (5) Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri devono cooperare strettamente durante il processo negoziale, anche attraverso contatti regolari con gli esperti tecnici degli Stati membri e i loro rappresentanti a New York, a Nairobi o in qualsiasi altra sede delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a partecipare ai negoziati in sede di Nazioni Unite, a nome dell'Unione, per un accordo sul secondo protocollo preliminare sulla prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali, che costituisce parte integrante della convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale ("la convenzione quadro"), e sulle disposizioni della convenzione quadro relative al secondo protocollo preliminare o che incidono su di esso.

del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC6) (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/822/oj>); Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC7) (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2021/514/oj>); Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC8) (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj>); e Direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9) (GU L, 2025/872, 6.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/872/oj>).

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 218, paragrafo 4, TFUE e conformemente alle direttive contenute nell'addendum della presente decisione, fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*